

*Servizio Servizi Demografici  
Stato Civile*

RELAZIONE 18 ottobre 2017

Cini Maria Cristina – Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze

## REGISTRI STATO CIVILE E LE SCHEDE ANAGRAFICHE

Gli eventi giuridicamente rilevanti connessi allo status familiae e civitatis delle persone fisiche durante la loro vita, sono documentati in atti, gli atti dello stato civile, i quali raccolti formano i registri dello stato civile.

La disciplina codicistica relativa agli atti dello stato civile è contenuta nel titolo XIV del libro I del codice civile art.449 e ss..

I registri dello stato civile sono suddivisi a seconda della tipologia di evento in nascita, cittadinanza, matrimoni, morte e grazie alla legge Cirinnà unioni civili, tenuti in doppio originale presso ogni comune, in conformità alle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Per espressa previsione legislativa i registri sono pubblici (art. 450 c.c.) ma la normativa attualmente in vigore non consente la consultazione diretta dei registri e degli atti dello stato civile. Pertanto ai sensi degli art.106 e 107 del dpr 396/2000 possono essere richiesti estratti per riassunto o per copia integrale degli atti da chi vi abbia interesse, nel rispetto della normativa vigente in merito.

Dal punto di vista probatorio gli atti dello stato civile fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti invece fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore (art.451 c.c.).

L'atto di Stato Civile viene chiuso con la firma dell'Ufficiale dello Stato Civile, ogni evento giuridicamente rilevante che vada ad integrare o modificare lo status del soggetto cui l'atto si riferisce o i dati in esso contenuti, sono apportati con l'apposizione di annotazioni eseguite secondo il Formulario emanato dal Ministero dell'Interno e secondo la relativa normativa contenuta nell'Ordinamento dello Stato Civile.

Le annotazioni da farsi sugli atti di stato civile sono esclusivamente quelle previste dalla legge ovvero ordinate dall'autorità giudiziaria (art.453 c.c.). L'art.10 del dpr 396/2000 prevede l'istituzione di un archivio informatico che andrà a sostituire la normativa contenuta nel Regio Decreto n.1238 del 9 luglio 1939 ma fino alla data in cui diventeranno operativi gli archivi previsti dall' art.10 saranno in vigore le disposizioni dell'art.109 comma 2 del dpr 369/2000 nonché quelle contenute nel Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2001 relative, appunto, alla tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Spetta agli uffici dello stato civile dei comuni il compito di tenere con regolarità e con precisione gli archivi dello stato civile, spetta al Prefetto o chi da lui delegato, la verifica della tenuta dei Registri almeno una volta ogni anno (art.104 dpr n.396/2000). L'ufficiale dello stato civile è comunque tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno (art.9 dpr 396/2000).

## REGISTRO PROVVISORIO e DEFINITIVO DELLE UNIONI CIVILI

A breve distanza dall'entrata in vigore della legge Cirinnà, al fine di dare immediata attuazione alle disposizioni normative e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 28 dell'art.1, viene adottato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenenti disposizioni transitorie.

Trattasi del Regolamento n.144 del luglio 2016 entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a testimonianza dell'urgenza di avere regole operative più specifiche rispetto alle enunciazioni contenute nella Legge . E' con l'art.9 che viene istituito presso ciascun comune, per la prima volta, il registro provvisorio delle Unioni civili in doppio originale. E' qui che l'ufficiale dello stato civile deve iscrivere e trascrivere gli atti di unione civile costituiti davanti a lui, fuori dalla casa comunale, in imminente pericolo di vita (art.3), le dichiarazioni di voler sciogliere l'unione civile L. 76 art. 1 comma 24, e, sempre qui, si trascrivono le negoziazioni assistite relative e gli accordi conclusi davanti all'ufficiale dello stato civile rispettivamente disciplinate dagli art.6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014 n.132 convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n.162 (art.6).

Con l'approvazione dei decreti legislativi 5,6 e 7 del 19 gennaio 2017 si è chiusa la fase transitoria (29 luglio 2016-10 febbraio 2017) di cui al d.p.c.m. 23 luglio 2016, n.144 (c.d. decreto ponte), quanto normato è stato sostanzialmente in parte modificato o integrato

Per quanto riguarda i registri , il registro unico previsto dal 144 viene sostituito, con modifica del Regio decreto n.1238/1939 dal registro delle unioni civili sempre in doppio originale ma diviso in parte prima e seconda, la norma elenca le tipologie degli atti che vanno iscritti e o trascritti nelle singole parti: nella parte prima si iscrivono le costituzioni delle unioni civili,

nella parte II si iscrivono le costituzioni fuori dalla Casa Comunale o in imminente pericolo di vita, si trascrivono gli atti di unione civile o matrimonio fra persone dello stesso sesso costituite o celebrati all'estero, le dichiarazioni di voler sciogliere l'unione civile, l'Accordo per lo scioglimento dell'unione civile art. 12 Dl 162/2014 e la Negoziazione Assistita art. 6 Dl.162/2014.

All'art. 70 del Regolamento dello Stato Civile è stato aggiunto: anche per la costituzione dell'unione civile l'Ufficiale dello Stato Civile deve indossare la fascia tricolore; è stato aggiunto inoltre l' art. 70 bis comma 1 con il quale si determina la competenza dell'U.S.C. a ricevere la richiesta di costituzione dell'unione civile e conferma il contenuto delle dichiarazioni da riportare nel verbale sottoscritto dalle parti, al comma 4 prevede a differenza del 144 che la dichiarazione di volersi unire civilmente possa essere resa da un delegato incaricato dalle parti dell'unione con delega speciale ai sensi dell'art. 12 comma 7 dell'ordinamento di stato civile e sottoscritto anche dall'U.S.C.

## SCHEDE ANAGRAFICHE

Il Ministero dell'Interno ha dato indicazioni in merito alla nomenclatura da usare per la certificazione delle unioni civili: unito/a civilmente art 70 quinquiesdecies Dlgs 5 del 19/1/2017, mentre, siamo ancora oggi aspettando indicazioni in merito alla certificazione del superstite dell'unito civilmente a seguito del decesso dell'altra parte, ed anche in merito alla certificazione dello stato civile delle parti dopo che è intervenuto lo scioglimento dell'unione.

## TRASCRIZIONE MATRIMONIO SAME SEX CONTRATTO ALL'ESTERO

La legge n.76 del 20 maggio 2016, emanata dopo un lungo e travagliato percorso parlamentare, ha finalmente dettato la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ha introdotto la disciplina delle convivenze. La legge che si compone di un unico articolo e ben 69 commi, introduce due istituti del tutto nuovi per il nostro ordinamento giuridico.

La legge in questione nulla dice in merito alle trascrizioni dei matrimoni same sex contratti all'estero.

Prima dell'approvazione dei decreti legislativi 5,6 e 7 del gennaio 2017 la disciplina delle unioni civili ha vissuto un periodo di transizione, la vigenza di un Regolamento, il n.144 del 23 luglio 2016 emanato a breve distanza dall'entrata in vigore della legge che ai sensi del comma 34 dell'art.1 doveva contenere le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more, appunto, dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 1 comma 28, lettera a).

Ed è proprio nel citato Regolamento che compare per la prima volta una disposizione dedicata alle trascrizioni dall'estero.

Trattasi dell'art. 8 rubricato " trascrizioni e nulla osta". Il primo comma è dedicato alle trascrizioni delle unioni civili costituite all'estero secondo la legge italiana davanti al capo dell'ufficio consolare competente in base alla residenza di una delle due parti. In questa ipotesi il consolato si comporta come se fosse un comune italiano applicando la normativa vigente.

Il terzo comma, invece, stabiliva che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'art.1 comma 28 lettera a) gli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso formati all'estero, dovevano essere trasmessi, ai fini della trascrizione nel registro provvisorio, per tramite dell'autorità consolare ex art.17 del dpr n.396/2000.

Di fatto quest'articolo poneva fine all'annosa questione relativa alla trascrizioni dei matrimoni/unioni civili contratte all'estero che aveva interessato molti comuni e che aveva visto anche l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Da qui partì una interessante discussione sul tema tra gli addetti ai lavori ed esperti in quanto da un lato la trascrizione era prevista in una fonte secondaria (art.8 del regolamento) e dall'altro il comma 28 lettera b) dell'art.1 della Legge n.76/2016 rimandava il riordino della disciplina ad

un futuro intervento legislativo che doveva essere in linea con la disciplina del diritto internazionale privato. Tuttavia anche il Consiglio di Stato considerò condivisibile e legittima la previsione del comma 3 dell'art.8 onde soddisfare l'interesse pubblico ad acquisire nei registri italiani gli atti di stato civile contratti all'estero e ciò anche allo scopo di rendere certo, di fronte alla legge italiana lo stato civile delle persone interessate. Si tratta, nello specifico, di un mero adempimento amministrativo, con finalità di rilevazione e di certificazione che ha lo scopo di accrescere la certezza del diritto sugli status personali.

In primis l'articolo 8 in questione poneva sullo stesso piano il matrimonio e l'unione civile in quanto i modi di identificare l'istituto secondo la normativa del luogo di celebrazione non doveva essere di ostacolo alla trascrizione. Fu chiaro fin da subito, ma non condiviso da tutti gli operatori e gli esperti del settore, che la certificazione in Italia doveva riportare sempre e comunque la dicitura di unione civile nel senso che il matrimonio contratto all'estero produceva gli effetti dell'unione civile e non del matrimonio.

In pratica, la decorrenza degli effetti era quella della costituita unione o del celebrato matrimonio all'estero, ma il contenuto non poteva che essere quello definito dalla legge 76/2016 parificato alle unioni civili.

La disposizione, inoltre, stabilendo l'invio dell'atto solo per tramite dell'autorità consolare fu da subito contestata e considerata troppo restrittiva e comunque non in linea con altri principi che prevedono la consegna dell'atto anche da parte degli interessati (art.12 comma 11 dpr 396/2000).

La disposizione di cui sopra fu da molti considerata una dimenticanza del legislatore infatti, la formula 24 del DM del 28/07/2016 prevedeva sia la trasmissione da parte del consolato, ma anche la consegna diretta da parte dell'interessato. Il tenore della formula (ed è comunque un decreto del Ministero dell'Interno, quindi vincolante per l'ufficiale dello stato civile) era tale per cui, anche in attesa dei decreti legislativi, si poteva procedere alla trascrizione.

Ovviamente l'Ufficiale dello Stato Civile prima di trascrivere l'atto deve verificare che sia in regola con i requisiti formali richiesti dalla normativa generale in tema di legalizzazione e traduzione trattandosi di documenti formati all'estero da autorità straniera, quindi legalizzazione apposta dall'Autorità competente del paese estero e successiva legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio. Questo vale

anche per la traduzione in lingua italiana quando è redatta all'estero. Se lo Stato estero ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 è sufficiente l'apposizione dell'Apostille sul documento straniero ed anche sulla traduzione sempre se eseguita all'estero.

La trascrizione, che ha sempre efficacia dichiarativa, è eseguita per riassunto.

**Il decreto legislativo n.7 /2017** modifica e riordina le norme di diritto internazionale privato contenute nella legge.218/1995.

Viene confermato che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani produce gli effetti dell'unione civile con la trascrizione nei registri delle unioni civili , dove pure saranno trascritte le unioni civili avvenute all'estero. In una disposizione diversa si ribadisce anche che l'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art.32-quinquies)

Si stabilisce che in quanto alla forma l'unione civile è valida se è considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.

I decreti introducono una disposizione legale in virtù della quale i rapporti patrimoniali e personali tra le parti sono disciplinati dalla legge dello stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita. E' tuttavia prevista una ipotesi pattizia in base alla quale le parti possono derogare alla disposizione legale e prevedere per iscritto l'applicazione di una normativa differente, scelta tra la legge dello stato di cui almeno una di esse è cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.

Per quanto riguarda la trascrizione, questa sarà sempre per riassunto e l'ufficiale dello stato civile dopo aver verificato la regolarità formale dell'atto, procederà alla trascrizione riportando nell'atto tutti gli elementi in esso contenuti ivi compresi quelli relativi alla scelta della legge da applicare ed al regime patrimoniale. Si procederà poi ad annotare l'unione civile sull'atto di nascita di ciascuna parte ed aggiornare l'archivio anagrafico di ciascun Comune, ove le parti risultino essere residenti, secondo il nuovo status degli interessati.